

**MANOVRA CORRETTIVA: NOVITA' SU PRESTAZIONI
OCCASIONALI E LIBRETTO FAMIGLIA**

Facendo seguito alla nostra precedente circolare 10_2017, in cui abbiamo illustrato la cosiddetta "Manovra correttiva" o "Manovrina" nel suo complesso, in questa occasione vogliamo invece dedicarci agli aspetti connessi alle nuove prestazioni occasionali (cosiddette PrestO) ed al nuovo Libretto Famiglia. Rispetto ai voucher, il campo di applicazione del nuovo lavoro occasionale appare più ristretto, come maggiori sono i limiti posti al suo utilizzo.

⇒ **PrestO (per le aziende)**

Imprese e professionisti possono retribuire le prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie di limitata entità utilizzando il contratto di prestazione occasionale "PrestO". La platea di potenziali utilizzatori è ristretta **soltanto ai titolari di partita IVA che occupano non più di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato.** Si tratta, nelle intenzioni, di nuovi strumenti con accresciute tutele previdenziali, normative e assistenziali in favore dei prestatori.

Va subito evidenziato che la possibilità di attuare prestazioni di lavoro occasionale è ammessa per ciascun anno civile, entro il limite di

- 5.000 euro, per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori;
- 5.000 euro, per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori;
- 2.500 euro, per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore (comunque al massimo 280 ore).

In caso di superamento dei limiti quantitativi da parte di operatori diversi dalla pubblica amministrazione o comunque del limite di durata della prestazione pari a 280 ore nell'arco dello stesso anno civile, opera la trasformazione in rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.

Inoltre il ricorso al contratto occasionale è vietato:

- con soggetti che abbiano in corso o abbiano cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa col medesimo utilizzatore;
- da parte degli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato;
- da parte delle imprese del settore agricolo e dell'edilizia e settori affini, salvo alcune eccezioni;
- nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi.

I compensi percepiti sono esenti da imposizione fiscale e non incidono sul suo stato di disoccupato. Ogni ora di lavoro deve essere retribuita con un importo minimo di 9 euro, cui si aggiunge la contribuzione alla gestione separata INPS, nella misura del 33% del compenso, e il premio dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nella misura del 3,5% del compenso. Ciò significa, ad esempio, che per una retribuzione netta al prestatore di lavoro di euro 9, "costa" al datore di lavoro Euro 12,29

Al fine di poter utilizzare questo strumento, **sia il prestatore che il datore di lavoro devono preliminarmente registrarsi sulla piattaforma messa a disposizione dell'Inps**, anche tramite un intermediario o consulente del lavoro.

Per avvalersi della prestazione, **l'utilizzatore imprenditore o professionista è tenuto a trasmettere, almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione**, con le medesime modalità, una dichiarazione contenente:

- i dati anagrafici e identificativi del prestatore;
- il luogo di svolgimento della prestazione;
- l'oggetto della prestazione;
- la data e l'ora di inizio e di termine della prestazione

L'Inps provvede al pagamento delle somme spettanti, con cadenza mensile, il 15 del mese successivo sul conto corrente fornito in fase di registrazione dal prestatore.

La mancata comunicazione della prestazione è punita con una sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 per ogni prestazione lavorativa giornaliera per la quale risulti accertata la violazione o la violazione di uno dei divieti sopra riportati.

⇒ **Libretto Famiglia**

Diversamente dalle imprese, il libretto nominativo, c.d. Libretto Famiglia, acquistabile attraverso la piattaforma telematica dell'INPS o presso gli uffici postali, **è utilizzabile per il pagamento delle prestazioni occasionali fornite alle persone fisiche non esercenti attività professionale o d'impresa.** In particolare, tali prestazioni consistono in piccoli lavori domestici, inclusi i lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione, nonché in attività di assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane o di insegnamento privato supplementare. Il Libretto Famiglia (come fosse un carnet di voucher) contiene titoli di pagamento del valore nominale di 10 euro ciascuno. **In luogo dei voucher, le famiglie avranno a disposizione un libretto nominativo prepagato, contenente titoli dal valore unitario di 10 euro, da consegnare al prestatore d'opera per ogni ora di lavoro.**

Per utilizzare questo strumento sia il "datore di lavoro" che il prestatore devono registrarsi su una piattaforma informatica messa a disposizione dall'Inps, anche avvalendosi del supporto di un patronato.

Per ogni titolo di pagamento del valore unitario di 10 euro, sono a carico dell'utilizzatore gli oneri contributivi pari a 1,65 euro di contribuzione IVS, da versare alla Gestione Separata INPS e 0,25 euro per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. 2 euro, invece, a titolo di contribuzione Inps, sono a carico del prestatore. Ciò significa che, ad esempio, un singolo titolo "costa" all'utilizzatore euro 11,90, mentre al prestatore vengono accreditati 8 euro.

Devono inoltre rispettare gli stessi limiti quantitativi previsti per le prestazioni occasionali PrestO.

La comunicazione relativa alla prestazione è, però, a consuntivo, cioè gli utilizzatori del Libretto Famiglia devono comunicare **entro il terzo giorno del mese successivo alla prestazione tutti i dati relativi al prestatore e alla prestazione,** attraverso la piattaforma informatica INPS oppure tramite i servizi di contact center.

L'INPS provvederà al pagamento del compenso al prestatore, il giorno 15 del mese successivo a quello della prestazione, tramite bonifico sul conto corrente indicato dal prestatore o domiciliato presso gli uffici postali.

Contrariamente a quanto previsto per il contratto di lavoro occasionale stipulato da imprese e professionisti, non sono previste specifiche sanzioni per la mancata comunicazione da parte dei privati dell'utilizzo del Libretto Famiglia. E' però pesantemente sanzionato il superamento del limite dei 2.500 euro annui nei confronti dello stesso prestatore d'opera (o comunque del limite di durata della prestazione pari a 280 ore nell'arco dello stesso anno civile), poiché in tal caso il rapporto di lavoro si trasforma in un rapporto a tempo pieno e indeterminato.

Il compenso erogato al lavoratore non è soggetto ad IRPEF, non incide sullo stato di disoccupazione. Il prestatore ha diritto al riposo giornaliero, alle pause e ai riposi settimanali.

Distinti Saluti